



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Maddalena Galati, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Nel procedimento introdotto da: ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ nata a Sao Paulo, Bella Vista (Brasile) il 18 Gennaio 1946 e ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ nato in Sao Paulo Bella Vista (Brasile) il 6 Luglio 1979, rappresentati e difesi dall'avv.to Stefano Belardini del Foro di Roma,

nei confronti del Ministero dell'Interno, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

con l'intervento del Pubblico Ministero

**OGGETTO:** riconoscimento della cittadinanza italiana

I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza dalla sig.ra ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ il 7 Marzo 1893, da genitori italiani, la quale si è coniugata nel 1910 con Lavieri Luigi Giovanni Pasquale prima di emigrare in Brasile dove è deceduta senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana.

Il Ministero dell'Interno, resistente, è rimasto contumace.

La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. In essa si registra un passaggio per linea femminile intervenuto in epoca anteriore alla entrata in vigore della Costituzione Italiana. Risulta, infatti, che la figlia dell'ava, Julia Lavieri, nata il 23.11.1922, si sia coniugata nel 1945 con il cittadino brasiliano Plinio Tillman Seabra, generando l'odierna ricorrente, sig.ra Sandra Lia Seabra.

Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza *iure sanguinis*, sia perché al tempo prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.

Tuttavia la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione "nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina". Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori

costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo *status civitatis*, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.

Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all’epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all’estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell’incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d’incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l’entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l’estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell’ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l’effetto perdurante anche dopo l’entrata in vigore della Costituzione dell’illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell’esercizio dei diritti conseguenti: esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) [...] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d’assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”

Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l’avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.

In mancanza di opposizione dell’Amministrazione costituita, le spese di lite possono essere dichiarate compensate giacché la decisione discende dall’applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.

Così deciso in Roma il 20/12/2021

Il Giudice  
Maddalena Galati

